

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 364/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n.2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10», nel testo approvato dalla III Commissione in data 20 maggio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.159 del 21 maggio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 5 giugno 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alberto Antognozzi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 5 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 364/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10», nel testo approvato dalla III Commissione in data 20 maggio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.108 del 21 maggio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 5 giugno 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 5 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Scheda ATN proposta di legge n. 364/20

Analisi TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 364/20 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della regione Marche) come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto)

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La materia della mobilità ciclistica è tematica trasversale che coinvolge diversi ambiti di intervento del legislatore statale e regionale quali il trasporto pubblico locale, il governo del territorio, la tutela dell'ambiente ed il turismo.</p> <p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale con particolare riferimento al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495); - d.m. 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; - d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.; - d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m.i.; - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; - legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto); - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137).
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>- DGR n. 1108 del 1 agosto 2011 “Approvazione del provvedimento di attuazione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM)” emanato in attuazione della legge regionale 2/2010;</p> <p>- DGR n. 946 del 27 giugno 2012 “Approvazione dello schema quadro dei percorsi d’interesse sovregionale e regionale”.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell’esistenza di proposte normative in materia analoga all’esame del Consiglio regionale e relativo iter	

Relazione Tecnico Finanziaria

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare sulla **proposta di legge n. 364/20**

Nuova titolazione

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 2 “ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA REGIONE MARCHE” COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2020, N. 10 E ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2020 N. 14
“INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO”**

(art. 3 ter legge regionale n 3/2015 – art. 84 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7.1 della l.r. 2/2010)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 7.1, introdotto nella legge regionale 2/2010 dalla legge regionale 10/2020, al fine di recepire alcune osservazioni di carattere normativo avanzate dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla suddetta l.r. 10/2020, in sede di esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)

L'articolo contiene un mero richiamo al regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale vigente in materia (cfr Nuovo Codice della Strada).

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 2/2010)

L'articolo modifica le disposizioni contenute nell'Allegato A, prevedendo espressamente che i bike park devono essere contenuti in aree appositamente delimitate e segnalate; sopprimendo il paragrafo relativo alla segnaletica dei percorsi Mountain bike, in quanto la proposta di legge in esame demanda alla Giunta regionale l'onere di disciplinare le modalità di apposizione della segnaletica nel rispetto della normativa statale vigente in materia. Viene infine aggiunto, tra le norme di comportamento dei bikers, l'onere di utilizzare in preferenza un casco protettivo omologato.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo fissa il termine entro il quale la Giunta regionale è tenuta ad individuare i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4 bis

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2020)

L'articolo modifica la l.r. 14/2020 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto) stabilendo che possono accedere ai contributi regionali i proprietari degli immobili in regola non solo con la normativa urbanistica ed edilizia vigente ma anche con la attuale disciplina relativa ai beni culturali e del paesaggio (*in primis* d.lgs. n. 42/2004).

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.